

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 2625

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AZZI, AMADEI, BOLDRINI, CARRON, BELLIARDI, BELLAVISTA e BELLONI***Annunziata il 26 marzo 1952*

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di partigiano per coloro che si trovavano all'estero, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 518, limitatamente alle categorie dei partigiani caduti, dispersi, mutilati ed invalidi e di coloro che risiedono nel Territorio Libero di Trieste

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 518 (*Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 1945, n. 109), contenente disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompense, stabiliva all'articolo 12: « Le domande per il riconoscimento delle qualifiche di cui agli articoli precedenti e le proposte di ricompense al valore debbono essere presentate, a pena di decadenza, alle commissioni competenti entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per coloro che si trovano all'estero, il termine decorre dal giorno del loro ritorno in Patria ».

Successivamente il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, del 30 giugno 1947, n. 625 (*Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 1947, n. 161), contenente norme integrative per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, stabiliva all'articolo 1: « Le domande per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani presentate dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ma

prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si considerano presentate in termini ».

Nessuno cenno fanno i sopra citati decreti dei termini utili per la presentazione delle domande di riconoscimento dei familiari dei partigiani caduti e dispersi, ma sta di fatto che, in base a quanto precede, tutte le domande di riconoscimento presentate dopo il 17 luglio 1947 non hanno avuto corso il che ha determinato, fra tante altre, le seguenti principali conseguenze a danno specialmente dei partigiani combattenti all'estero:

che molti familiari di partigiani caduti o dispersi all'estero, avendo ricevuto soltanto negli anni 1948, 1949, 1950 e 1951 la comunicazione di morte del loro congiunto da parte dell'ufficio di stato civile del Ministero della difesa o dalle autorità straniere all'uopo sollecitate dal servizio internazionale ricerche (I. R. O.), sono stati privati, per scadenza di termini, della possibilità di realizzare la loro legittima aspirazione di onorare la memoria dei loro congiunti, perdendo altresì il diritto alla concessione del premio di solidarietà nazionale di lire 20.000, legato al riconoscimento ufficiale di partigiano caduto o disperso;

che molti partigiani combattenti all'estero mutilati ed invalidi, assillati dalla necessità di provvedere alla cura delle loro infermità, non essendo riusciti a procurarsi entro il 17 luglio 1947 i documenti necessari a comprovare la loro qualità di partigiani, non hanno potuto ottenere né il riconoscimento, né il premio di solidarietà nazionale di lire 10.000, cui avrebbero diritto, perdendo altresì i vantaggi che loro deriverebbero dal riconoscimento della qualifica di partigiano ai fini della loro sistemazione nella vita civile;

che numerosi partigiani residenti nella zona del Territorio Libero di Trieste non hanno potuto, per la situazione politico-territoriale della loro zona, presentare in tempo utile la domanda di riconoscimento perdendo come gli altri la soddisfazione morale del riconoscimento, nonché il premio di solidarietà nazionale di lire 5.000 ed i vantaggi inerenti alla loro sistemazione nella vita civile.

Convinti come siamo che sia doveroso da parte del Parlamento provvedere all'eliminazione delle conseguenze di cui sopra, cause di evidente quanto immeritato disagio morale e materiale per molti cittadini che hanno servito la Patria con onore e sacrificio, noi sottopo-

niamo al vostro esame una proposta di legge che tende:

con l'articolo 1: alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di partigiano per i caduti, i dispersi, i mutilati ed invalidi combattenti all'estero e per tutti i partigiani residenti nel Territorio Libero di Trieste;

con l'articolo 2: al ritorno in funzione della Commissione incaricata dell'esame delle domande di riconoscimento, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 518;

con l'articolo 3: all'indicazione dei capitoli dello « stato di previsione della spesa per il Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1952-53 », coi quali far fronte all'onere che deriverà al bilancio dello Stato dall'entrata in vigore della legge;

con l'articolo 4: a stabilire la data di entrata in vigore della presente legge.

Onorevoli colleghi! — Facendo appello alla vostra comprensione nei confronti di questo problema della Resistenza, noi esprimiamo la speranza che vorrete prendere in considerazione ed approvare la nostra proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Il termine utile ai fini della presentazione delle domande per il riconoscimento delle qualifiche di partigiani per coloro che si trovavano all'estero, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 518, è prorogato, limitatamente ai caduti, ai dispersi, ai mutilati ed agli invalidi ed a tutti coloro che si trovano nel Territorio Libero di Trieste, a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

### ART. 2.

Al riconoscimento delle qualifiche di partigiani ai caduti, dispersi, mutilati ed invalidi, ed ai residenti nel Territorio Libero di Trieste, provvederà la Commissione istituita dall'articolo 2 del sopra citato decreto legislativo luogotenenziale.

### ART. 3.

Alla copertura delle spese derivanti dalla presente legge sarà provveduto con gli stanziamenti di cui ai capitoli n. 229 e n. 302 dello « stato di previsione della spesa per il Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1952-53 ».

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti.

### ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.